

VERBALE DI ACCORDO

Tra

UNIGEC CONFAPI

UNIMATICA CONFAPI

con l'adesione dell'USPI Unione Stampa Periodica Italiana

e

FISTEL-CISL

SLC-CGIL

UILCOM-UIL

In relazione a quanto convenuto in materia di indennità sostitutiva del premio di risultato, di cui al verbale di accordo del 16 settembre 2010, la Commissione costituita dalle Parti firmatarie il presente accordo ha proceduto alla determinazione dei criteri di erogazione della suddetta indennità secondo la normativa che segue.

Nelle aziende che non hanno in atto la contrattazione aziendale per l'istituzione di un premio di risultato secondo quanto previsto dal vigente CCNL, al fine di consentire l'erogazione di un importo a tale titolo, collegato all'efficienza organizzativa e produttiva dell'azienda, anche alla luce della vigente legislazione previdenziale e fiscale in materia, viene istituita, su base annua, un'indennità sostitutiva del premio di risultato, a contenuto variabile, regolata dalla seguente disciplina.

Tale disciplina avrà decorrenza dal 01 gennaio 2011 con erogazione a partire dall'anno 2012.

L'importo massimo dell'indennità sostitutiva del premio di risultato viene fissata in Euro 250,00, su base annua e verrà riproporzionata in relazione agli eventi di malattia registrati nel periodo 01/01 – 31/12 dell'anno precedente.

A tal fine, per ogni singolo evento di malattia collegato alla singola certificazione medica, verrà ridotto il suddetto premio secondo la tabella sotto riportata. La prima certificazione nell'arco dell'anno di riferimento sarà neutra ai fini della tabella che segue:

Eventi di malattia anno precedente	Valori economici di riduzione
2a certificazione medica	€ 50,00
3a certificazione medica	€ 100,00
4a certificazione medica	€ 150,00
5a certificazione medica	€ 200,00
6a certificazione medica	€ 250,00

In relazione alla tabella di cui sopra, pertanto, verrà erogato al lavoratore, sulla base degli eventi di malattia registrati, l'importo spettante. Il suddetto elemento retributivo è stato definito, nella sua variabilità, in senso omnicomprendivo, tenendo conto al momento della quantificazione di ogni incidenza e pertanto detto premio non avrà riflesso alcuno sugli altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti o indiretti, di alcun genere. Tale premio è escluso dalla base di calcolo del T.F.R.

La corresponsione del suddetto elemento retributivo variabile avverrà con la retribuzione del mese di febbraio di ogni singolo anno e dovrà essere considerata di competenza dell'anno in cui avviene il pagamento.

Le Parti ritengono che le modalità di calcolo del suddetto elemento retributivo variabile consentano di far rientrare lo stesso nell'ambito dei benefici previsti dalle normative previdenziali e fiscali per tale trattamento economico.


UNIGEC CONEAPI



UNIMATICA CONFAPI



per adesione USPI



FISTEL-CISL



SLC-CGIL



UILCOM-UIL

